

Regolamento dei viaggi d'istruzione

Art. 1 (tipologia dei viaggi)

I viaggi d'istruzione si distinguono nelle seguenti tipologie:

- a) viaggi di integrazione culturale
- b) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
- c) visite guidate
- d) viaggi connessi ad attività sportive

Art. 2 (deliberazione)

I viaggi d'istruzione sono deliberati dal Consiglio di classe su proposta di un docente componente, nell'ambito delle finalità previste dal Piano dell'offerta formativa.

La verifica della compatibilità economica dei viaggi d'istruzione spetta al Dirigente Scolastico per i viaggi della durata di una giornata, al Consiglio d'istituto per i viaggi di durata superiore.

Art. 3 (programmazione dei viaggi d'istruzione)

Preferibilmente, all'inizio dell'anno scolastico, i consigli di classe predispongono nell'ambito della programmazione didattica, un piano preventivo dei viaggi di integrazione culturale e dei viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo sulla base di progetti articolati e coerenti con gli obiettivi culturali, finalizzati anche a favorire la socializzazione degli studenti.

Il Comitato studentesco può far pervenire proposte di viaggi d'istruzione, che saranno valutate dai consigli di classe nella definizione del piano preventivo.

Art. 4 (destinazione)

I viaggi d'istruzione vengono svolti in Italia o all'estero.

Sono stabiliti procedendo ad un'attenta analisi delle risorse disponibili e dei costi da sostenere.

Non debbono essere richieste somme di denaro di entità rilevante alle famiglie degli alunni, tali da creare situazioni discriminatorie, assolutamente incompatibili con le finalità dei viaggi d'istruzione.

Art. 5 (attività preparatoria, organizzazione)

Ciascun viaggio d'istruzione approvato dal consiglio di classe, deve essere preceduto da una attività che prevede la predisposizione di materiale didattico articolato che possa essere utile a informare gli studenti dell'iniziativa e a stimolare la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute durante il viaggio.

L'organizzazione del viaggio è curata dal docente proponente che accompagnerà la classe, il quale prenderà contatto, per le questioni amministrative, con il responsabile del settore designato dal D.S..

Art. 6 (partecipanti)

La partecipazione degli alunni ai viaggi d'istruzione deve essere almeno pari ai due terzi dei componenti delle singole classi coinvolte. Eventuali deroghe verranno concesse con delibera del C. d. I..

La mancata partecipazione è considerata assenza dalle lezioni e deve essere giustificata il giorno successivo.

Ai genitori degli alunni partecipanti deve essere data informazione dettagliata e analitica delle attività previste e del relativo calendario.

Può essere consentita la partecipazione dei genitori degli alunni, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio d'istituto, previa approvazione del Consiglio di classe.

Per gli alunni minorenni è obbligatorio presentare il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Gli alunni maggiorenni dovranno presentare, prima del viaggio, comunicazione scritta dei genitori, attestante la loro conoscenza della destinazione, dei tempi, dei costi del viaggio d'istruzione.

Art. 7 (designazione dei docenti accompagnatori)

I docenti accompagnatori devono far parte del consiglio di classe relativo alla classe in uscita.

Nei viaggi connessi ad attività sportive la scelta degli accompagnatori ricadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre discipline.

Il numero dei docenti accompagnatori deve essere di uno per ogni quindici studenti.

Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni, salvo i casi più gravi che necessitino di un docente per alunno.

Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più, per ogni classe, per subentro in caso di imprevisto.

Art. 8 (compiti dei docenti accompagnatori)

I docenti accompagnatori definiscono gli obiettivi didattici ed educativi previsti dal viaggio d'istruzione e alla vigilanza degli studenti.

I docenti accompagnatori, svolgono i seguenti compiti:

1. predispongono il progetto e lo presentano al responsabile del settore;
2. annotano sul registro di classe l'assenza nel caso in cui lo studente non abbia partecipato al viaggio d'istruzione;
3. presentano la relazione finale sugli esiti del viaggio d'istruzione al D.S., informandolo anche degli eventuali inconvenienti verificatesi, perché siano assunti eventuali interventi.

Art. 9 (durata e limitazioni dei viaggi d'istruzione)

Possono essere stabiliti viaggi d'istruzione secondo la tipologia a) dell'art.1 del presente regolamento, osservando i limiti indicati nei successivi commi.

Ogni classe del biennio può effettuare nei primi due anni di corso un viaggio della durata massima di tre giorni scolastici. Le classi del triennio possono, in ogni anno scolastico, svolgere un viaggio della durata massima di cinque giorni scolastici.

Le visite guidate, che si svolgono per un'intera giornata, prevedono il divieto di viaggiare in orario notturno. Nessun viaggio d'istruzione può essere intrapreso nelle ore notturne ad eccezioni di quelli a lunga percorrenza.

Non possono essere effettuati viaggi d'istruzione nei mesi di maggio e giugno, con esclusione di quelli connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali.

Art. 10 (modalità di pagamento)

Ogni studente al momento della approvazione del progetto del viaggio d'istruzione deve provvedere al versamento di un acconto pari al 20 % del costo totale. Le quote versate quale acconto non sono rimborsabili.

Le quote di partecipazione a saldo delle visite guidate dovranno essere versate almeno sette giorni prima della data di effettuazione. Per le altre tipologie di viaggi la quota a saldo dovrà essere versata almeno venti giorni prima della data di svolgimento.

Art. 11 (contributi, rimborsi, assicurazioni)

Il Consiglio d'istituto, all'inizio dell'anno scolastico, stabilisce la contribuzione di massima spettante agli studenti per lo svolgimento dei viaggi d'istruzione.

Su richiesta del docente accompagnatore o delle famiglie possono essere assegnati dal Consiglio d'istituto contributi ad alunni, partecipanti a viaggi d'istruzione che presentano disagiate condizioni economiche. Il contributo può essere assegnato prelevandolo dall'apposito capitolo di spesa stabilito per i viaggi d'istruzione del bilancio preventivo, secondo criteri stabiliti al Consiglio d'istituto.

Possono essere devoluti ai contributi parte delle gratuità concesse dalle agenzie di viaggi, cui viene affidata l'organizzazione logistica del viaggio d'istruzione.

Eventuali richieste di rimborso devono essere presentate non oltre trenta giorni dall'effettuazione del viaggio d'istruzione.

Le richieste devono essere indirizzate al Dirigente scolastico e firmate dall'alunno e, se minorenni, da almeno uno dei genitori .

La richiesta di rimborso deve essere accompagnata da un'adeguata documentazione, atta a giustificare la mancata partecipazione. Nessun rimborso sarà corrisposto se la mancata partecipazione non avrà una valida giustificazione.

Le somme non rimborsate saranno destinate alla costituzione di borse di studi in favore di alunni della scuola.

L'Istituto si fa carico di ulteriori assicurazioni a favore dei docenti.

Art. 31 (rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le norme vigenti in materia di viaggi d'istruzione.

BOLLA